15 NOVEMBRE 1955

ANNO I - N. 20

IL MONTANARO d' Italia

QUINDICINALE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Roma, Via R. Cadorna n. 22 - tel. 470.177 - INSERZIONI per mm. d'altezza, larghezza una colonna L. 40 oltre le tasse; indirizzare all'Amministrazione - Scritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono - Spedizione in abbonamento postale, Gr. II - Un numero L. 25, arretrato L. 40 - ABBONAMENTO ANNUO L. 600

Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1955 - Numero 255

CONSIGLI DI VALLE E COMUNITA' MONTANE

nel Decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955 N° 987

AUTOREVOLI PRECEDENTI

Articolo dell'On. GIOVANNI GIRAUDO

AL Convegno della Montagna di Brescia nel Giugno 1949 il Presidente del Consiglio On. Segni, allora Ministro dell'Agricoltura, ebbe a formulare, per la prima volta, la grande idea che trova oggi la sua attuazione legislativa negli articoli 12 e 13 del Decreto Presidenziale per il decentramento dei servizi del Ministero della Agricoltura e Foreste.

« Il primo punto da affrontare per la soluzione del problema della Montagna, così egli disse infatti testualmente, è proprio quello di una programmazione in generale e in particolare, Valle per Valle, la quale si proponga di coordinare gli sforzi per non agire più saltuariamente, con interventi discontinui, slegati, perchè il problema non si risolve se prima non vi è un organismo o parecchi organismi coordinati fra loro, i quali abbiano precisamente come primo compito quello di fare uno studio accurato e una programmazione concreta e precisa. Mi pare che sia stato proprio Vanoni ad accennare a dei Consorzi di Comuni, riuniti per Vallate, e ritengo che questa sia un'ottima idea ».

Questa « ottima idea » si andava intanto già realizzando in alcune valli Alpine e precisamente nella Val Sesia per opera dell'Onorevole Giulio Pastore, nelle Valli del Cuneese per iniziativa della Camera di Commercio di Cuneo attraverso la Costituzione de-facto dei Consigli di Valle, nelle Valli del Veronese con le Comunità Montane della Lessinia e del Baldo, nella Lucania con il Consiglio della Val D'Agri, mentre più intenso impulso assumeva la secolare Magnifica Comunità Cadorina.

Il 23 Marzo del 1952 in una riunione plenaria dei Consigli di Valle del Cuneese, alla presenza del Senatore Giuseppe Medici, il Senatore Giovanni Sartori, primo Presidente dell'UNCEM, riprendendo il concetto degli Onorevoli Segni e Vanoni così si esprimeva: « Tutto in una Valle deve portare ad una unitarietà di intenti, poichè la geografia è tiranna in questo caso; tutto va a finire da destra e da sinistra sulla strada comune di fondo valle, così come i ruscelli, da dritta e da manca, vanno a riversarsi nell'unico fiume. I Consigli di Valle sono la logica reazione all'isolamento e all'immobilismo, essi rappresentano una presa di coscienza dei problemi della Valle e la sede naturale per dar vita ai futuri Consorzi ». Dal canto suo il Senatore Medici illustrando il progetto di legge Fanfani aggiungeva in quella stessa circostanza: « Questa legge non sarà efficace se non potrà contare su un nuovo spirito di solidarietà fra i montanari. Questa legge riposa su un concetto di democrazia e di collaborazione: sui Consigli di Valle ».

Tante autorevoli affermazioni e testimonianze su di una esigenza ormai universalmente sentita, venivano portate la prima volta in Parlamento dal Senatore Italo Mario Sacco, che in un discorso al Senato del 9 Maggio 1952, in occasione appunto della discussione sul progetto di legge Fanfani, così ebbe a dire: « E' assolutamente necessario che i Comuni montani siano tra di loro collegati e provvedano a giovarsi delle provvidenze che la legge loro promette, anche perchè non avvengano sperequazioni; quando la coperta è stretta sarebbe ingiusto che uno se la tirasse tutta addosso e gli altri rimanessero al freddo; è necessario contemperare equamente le possibilità e le esigenze. Ma come è possibile fare questo, nella inevitabile gara di soverchiarsi l'un l'altro e di arrivare prima, se non c'è qualcuno che eserciti un potere moderatore fra esigenze e possibilità? Ecco quindi che i Consigli di Valle devono essere istituiti; che il Governo li dovrà seguire attentamente e, occorrendo, soccorrere con legge apposita ».

Lo stesso argomento fu ripreso dall' On. Emanuele Ferraris il 15 Luglio 1952 alla Camera e da chi scrive il 23 Maggio 1953 in Campidoglio, fra l'unanime consenso dei presenti, nella relazione al I Congresso Nazionale dell'UNCEM e, successivamente, nel discorso del 3 Marzo 1954 alla Camera dei Deputati.

I tempi erano ormai maturi per passare dalle affermazioni di principio a precise proposte di ordine legislativo e fu l'UNCEM a presentarle alla Commissione interparlamentare per il Decentramento presieduta dall' On. Tosato ed al Ministro dell'Agricoltura Giuseppe Medici. Le proposte vennero discusse ed accolte e noi dobbiamo esprimere oggi la nostra più viva gratitudine al Presidente del Consiglio del tempo, Onorevole Scelba, ai Ministri Medici e Tupini, all'On. Lucifredi allora Sottosegretario alla riforma, all'On. Tosato, all' Ing. Camaiti Direttore Generale della Economia Montana e Foreste e a quanti hanno collaborato al raggiungimento del fine auspicato.

Il Decreto entrerà in vigore il primo gennaio 1956 e nel frattempo il Ministero dell'Agricoltura dovrà approntare le opportune norme regolamentari per la sua applicazione. Tanto più si sarà solleciti nell'emanazione di queste norme, tanto prima le Commissioni Censuarie Provinciali potranno procedere all'esame e alla definizione, caso per caso, delle zone montane, presupposto essenziale per la costituzione giuridica dei « Consigli di Valle » o delle « Comunità Montane ».

L'UNCEM che questi organismi ha propugnato, si sente dal canto suo impegnata a fondo in sede nazionale alla loro massima valorizzazione, conscia come è che più facile ed efficace risulterà d'ora in poi il compito di difendere gli interessi delle popolazioni di montagna e di coordinare le iniziative degli organi che giuridicamente le rappresentano.

GIOVANNI GIRAUDO

UNA FINESTRA spalancata su un migliore avvenire della MONTAGNA

La valle: un piccolo e grande mondo che ritrova oggi la sua unità.

DAL DECRETO PRESIDENZIALE

ARTICOLO 12

All'articolo 1° della Legge 25 luglio 1952 n. 991, sono aggiunti i seguenti commi:

La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di Comuni aventi requisiti di cui ai commi precedenti.

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Provincie.

ARTICOLO 13

Allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani e di promuovere in particolare la costituzione dei Consorzi di cui agli articoli 10 e 16 della Legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè per adempiere e coordinare le funzioni previste dagli artt. 5 e 17 della stessa Legge, dal comma 15° dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dagli artt. 139 e 155 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, i Comuni compresi in tutto o in parte del perimetro di una zona montana di cui all'art. 12 possono costituirsi in Consorzio a carattere permanente, denominato « Consiglio di valle » o « Comunità montana ».

La costituzione del « Consiglio di valle » o della « Comunità montana » è obbligatoria quando ne facciano richiesta al Prefetto non meno di tre quinti dei Comuni interessati e purchè rappresentino almeno la metà della superficie complessiva della zona.

La costituzione è disposta con decreto del Prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'Interno se essi appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

Il Consiglio Nazionale dell'UNCEM si riunirà a Roma in seduta straordinaria martedì 29 novembre per l'esame della grave questione relativa al versamento dei sovracanoni idroelettrici

Una riforma di struttura per la riforma di un'economia

del Dr. TOMMASO PANEGROSSI

La Gazzetta Ufficiale del 5 Novembre 1955 N. 255 ha pubblicato il Decreto Presidenziale delegato concernente il decentramento dei servizi del Ministero della Agricoltura e Foreste, che, fra l'altro, all'art. 12 integra opportunamente l'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e all'articolo 13 istituisce i « Consigli di Valle » o le « Comunità Montane ».

Col primo comma dell'art. 12 viene estesa alle Commissioni Censuarie Provinciali la facoltà di proporre a quella Centrale l'inclusione nell'elenco dei territori montani di altri Comuni aventi i requisiti previsti; inclusione che oggi viene fatta soltanto d'ufficio dalla Commissione Censuaria Centrale, ovvero a domanda presentata dal Comune interessato e previa istruttoria da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per giurisdizione.

In pratica riteniamo che tale norma poco potrà innovare perchè la decisione in merito alle inclusioni sarà sempre riservata alla Commissione Censuaria Centrale, la quale, nello usare della facoltà discrezionale concessale dall'ultimo comma dell'art. 1 ed esaminando le numerose istanze pervenute dai Comuni interessati, si è dovuta necessariamente imporre dei limiti che, pur se più ampi di quelli stabiliti dalla prima parte del citato articolo 1, non possono ovviamente discostarsi molto da questi, pena una troppo sensibile e artificiosa dilatazione del territorio montano che è indispensabile evitare anche per l'avvenire. E' da intendersi che anche nel comma in esame si parla di Comuni « censuari » per rispettare l'analogo e provvido termine riportato nel più volte citato art. 1.

Comuni censuari e zona montana

L'inclusione nell'elenco dei territori montani eseguito per « Comuni censuari », anzichè per « Comuni amministrativi », offre infatti la possibilità di discriminare in questi ultimi i Comuni censuari costituiti e rappresentanti quelle zone realmente di montagna e, quindi, nella generalità dei casi più poveri, da quelli ad economia meno depressa, e di includere conseguentemente nell'elenco solo le zo-

(*Continua in 2a pagina*)

Una riforma di struttura per la riforma di un'economia

(*continuazione dalla* 1ª *pag.*)

ne meno dotate del singolo Comune amministrativo. Oggi invece queste zone particolari ne sono spesso escluse perchè la media del reddito agrario di tutto il territorio del Comune amministrativo supera le lire 2.400 ad ettaro. Affinchè tale possibilità possa concretarsi è necessario però che gli Uffici del catasto procedano con sollecitudine alla divisione in più Comuni censuari di tutti i nostri Comuni amministrativi, divisione che oggi sussiste invece soltanto per poche Provincie italiane.

Per quanto riflette il secondo e terzo comma aggiuntivi dell'art. 12 che costituisce la parte più importante dell'articolo in quanto prevedono, a cura delle Commissioni Censuarie Provinciali, la suddivisione dell' intero territorio montano di ciascuna provincia in zone costituenti singolarmente un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale, dobbiamo fermamente augurarci che nelle relative norme di attuazione venga prevista la collaborazione degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, in maniera da far si che nell'operare la suddivisione stessa siano tenuti presenti, ove possibile, i perimetri dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana già classificati, rispettivamente, in base alle leggi 30 dicembre 1923, numero 3267, 13 febbraio 1933 215 e 25 luglio 1952, n. 991, e che sono stati determinati appunto tenendo quasi sempre conto della omogeneità di particolari caratteristiche e degli interessi delle singole zone.

A questo riguardo è anzi da consigliare che le Commissioni censuarie, nell'operare la suddivisione in esame, partendo senz'altro dai bacini montani e dai comprensori di bonifica montana già classificati e nei quali soltanto, almeno in un primo tempo, la suddivisione stessa dovrebbe affettuarsi salvo qualche rettifica dei perimetri che si rendesse eventualmente necessaria.

Tutto ciò allo scopo di evitare confusione e perplessità che seguirebbero indubbiamente le nuove delimitazioni qualora non si tenesse conto di quelle già fatte per il conseguimento di finalità e con criteri pressochè analoghi.

In tal maniera, poi, si verrebbe a predisporre quella suddivisione dei singoli bacini o comprensori in tanti nuclei di interessi omogenei a ciascuno dei quali dovrà successivamente corrispondere l'Organo consortile principe e coordinatore, previsto dal successivo art. 13 del decreto, per l'espletamento delle molteplici funzioni che ad esso attribuisce la complessa legislazione vigente per la montagna.

Opportunità di una distinzione

L'art. 13 del Decreto Presidenziale prevede infatti la costituzione di Consorzi permanenti denominati «Consigli di Valle» o «Comunità Montane», con funzioni multipla che occorre però disciplinare bene fin dall'inizio se non si vogliono creare onerose, caotiche e quindi perniciose soprastrutture.

Bene ha fatto il legislatore a non parlare nel suddetto articolo soltanto di «Consiglio di Valle», largamente benemeriti in un passato che finalmente ritorna, ma conosciuti soltanto nelle zone alpine, bensì anche di «Comunità montane» da costituire in tutto il restante territorio nazionale.

L'articolo stabilisce poi, molto opportunamente, l'inserimento dei nuovi organismi, *aventi netta fisionomia consortile*, nella legislazione attualmente vigente.

Tale inserimento sarebbe stato però forse più completo, o quanto meno più esplicito, se oltre agli articoli citati si fosse fatto riferimento anche all'art. 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, che amplifica i compiti delle Aziende speciali e Consorzi di cui agli art. 139 e segg. della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, in materia di aggiornamento e di assistenza tecnica nel campo forestale, agrario e zootecnico prevedendo all'uopo anche un più cospicuo contributo statale, da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di riconoscere ad un qualsiasi Consorzio amministrativo esistente, la idoneità ad assumere anche le funzioni di Consorzio di prevenzione o di Consorzio di Bonifica montana.

Invero noi riteniamo che, anche se non menzionati nell'emanato decreto, i due detti articoli potranno intendersi ugualmente operanti poichè è troppo naturale pensare che a un «Consiglio di Valle» o a una «Comunità Montana» venutasi a Costituire nelle zone montane delimitate anche con gli accorgimenti formulati nel nostro breve commento all'art. 12 potranno essere sempre affidati i maggiori compiti previsti dall'art. 4 della legge n. 991 e riconosciuta l'idoneità ad assumere funzioni di Consorzio di prevenzione o di bonifica montana, a seconda dei casi.

Le diverse fasi dello sviluppo

Allo scopo di coordinare tutta la complessa materia e di fornire un indirizzo pratico a chi, anche alla stregua del decreto, dovrà tendere alla razionale organizzazione consortile delle zone di montagna, presupposto indispensabile per conseguire un sensibile e duraturo miglioramento della loro economia, riteniamo opportuno elencare qui di seguito le diverse fasi attraverso le quali, a nostro avviso, dovrebbe realizzarsi la organizzazione suddetta:

1ª *fase* - Delimitazione nei territori montani, da parte delle Commissioni censuarie e con la collaborazione degli Ispettorati forestali, di determinate zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale, partendo essenzialmente dall'esame dei perimetri dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana già classificati in base alle leggi: 1923, numero 3267; 1933, n. 215 e 1952 n. 991, salve le rettifiche dei perimetri stessi che si rendessero eventualmente necessarie.

Ciò non vieta che altre zone montane possano essere delimitate all'infuori dei perimetri dei suddetti bacini e comprensori.

2ª *fase* - Costituzione del «Consiglio di Valle» o della «Comunità Montana» con funzioni consortili generali in ciascuna delle suddette zone.

3ª *fase* - Costituzione di Aziende speciali dei Comuni e d'altri Enti in seno a ciascun «Consiglio di Valle» o «Comunità Montana» per lo assolvimento dei compiti di cui agli articoli 139 e segg. della legge 30 12 1923 n. 3267 e dell'art. 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con la concessione da parte dello Stato del relativo contributo (75% delle spese per gli stipendi ed altri assegni dovuti al personale tecnico e di custodia, nonchè delle spese d'ufficio) per assicurare in ogni caso la funzionalità di detti organismi.

4ª *fase* - Riconoscimento, nei confronti dei «Consigli di Valle» o delle «Comunità Montane», in quanto da considerarsi «Consorzi amministrativi», della idoneità ad assumere funzioni di Consorzi di bonifica montana (se ricadenti nell'ambito dei rispettivi comprensori) o di Consorzi di prevenzione (se all'infuori dei comprensori di bonifica montana) ai sensi dell'art. 30 della legge n. 991.

5ª *fase* - Assunzione, da parte dei «Consigli di Valle» o delle «Comunità Montane», delle funzioni consortili previste dal 15° comma dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 1953, n. 959.

Poichè, nel tempo, le norme che abbiamo esaminato verranno ad inserirsi per ultime nel quadro della legislazione vigente per la montagna, le suddette fasi non potranno ovviamente svolgersi (ovunque) rigorosamente secondo la cronologia indicata.

Non sarà difficile però, una volta costituiti i «Consigli di Valle» e le «Comunità Montane», riunire in esse, opportunamente coordinandole anche a mezzo di appositi statuti, tutte le funzioni consortili previste dalla nostra legislazione e che abbiamo avanti ricordato.

Certo è che un nuovo passo avanti si è fatto e queste disposizioni consentiranno ai montanari, riuniti nei «Consigli di Valle» o nelle «Comunità Montane» di assurgere, anche mediante la azione di assistenza e di propulsione della benemerita Unione Nazionale Comuni e Enti Montani, dal rango di passivi e inerti spettatori del degradamento fisico ed economico della montagna, a quello di principali artefici della sua graduale ma sicura restaurazione.

Commentando questi articoli del decreto presidenziale, un quotidiano di Torino ha parlato di «tranquilla rivoluzione» in montagna. Rivoluzione tranquilla od evoluzione ardita certo è che i Consigli di Valle e le Comunità Montane rappresentano una riforma di struttura destinata ad influire in maniera determinante nel rinnovamento dell'economia montana.

TOMMASO PANEGROSSI

Il pensiero del Senatore **Medici**

Pensavo proprio pochi minuti fa al meraviglioso equilibrio che hanno creato coloro che fra bosco, pascolo e seminativo in alcune delle nostre valli alpine, hanno permesso di formare le economie miste di vallata: obiettivo questo dei Consigli di Valle di cui recentemente l'On.le Giraudo, che qui rappresenta la Unione di tutti i Comuni Montani d'Italia, si è fatto araldo e sostenitore per dimostrare che non vi è necessariamente opposizione tra bosco, pascolo e seminativo.

Vorrei dire, per esser meglio compreso, che abbiamo delle valli alpine e delle valli appenniniche dove non si verifica lo spopolamento della montagna, dove vi sono sì trasferimenti di centri abitati dalle zone dei maggenghi e delle alpi alle zone del fondo valle, ma la valle nella sua unità congeniale ed armonica mantiene ed accresce la sua popolazione. Sono eccezioni, evidentemente, perchè dal giorno in cui i sistemi alpini ed appenninici furono messi in rapido contatto con il piano, con il colle e con le grandi città, è stato rotto un equilibrio che noi dobbiamo ricostituire non solo nelle attività economiche che hanno riguardo con le foreste col pascolo e col seminativo, ma anche in quelle che di queste sono complementari.

(*Dal discorso pronunciato a Firenze in occasione dell'apertura del IV Anno Accademico di Scienze Forestali*).

VASTI CONSENSI

In occasione dell'avvenuta pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" del Decreto Presidenziale con il quale viene disposto il decentramento di alcuni servizi del Ministero dell'Agricoltura, e che prevede il riconoscimento giuridico delle Comunità Montane e dei Consigli di Valle, numerose espressioni di compiacimento sono giunte alla Presidenza della UNCEM. Pubblichiamo lettere e telegrammi di Enti particolarmente autorevoli.

Dal CONSIGLIO DELLA VAL SESIA

«DECRETO PRESIDENZIALE CONCERNENTE RICONOSCIMENTO CONSIGLIO VALLE REALIZZA ASPIRAZIONE COMUNI VALSESIANI CHE DA ANNI CON DEMOCRATICO CONSIGLIO NELLA VALLE OPERANO PROFICUAMENTE PER MIGLIORAMENTO TECNICO ECONOMICO SOCIALE INTERA ZONA. POPOLAZIONI RINGRAZIANO ET ESPRIMONO FIDUCIA IN MAGGIORE IMPULSO AVVENIRE».

GIULIO PASTORE

Dalla CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

Ill.mo Sig. on.le dott. GIOVANNI GIRAUDO
Presidente U.N.C.E.M. - ROMA

Caro Giraudo,

desidero farti pervenire, sia nella tua qualità di Presidente dell'Unione Comuni ed Enti Montani che di Dirigente dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna della nostra Camera di Commercio, le congratulazioni più vive per l'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della settimana scorsa, articolo che riconosce quei Consigli di Valle che questa Camera di Commercio ha, fin dal 1950, propugnato e costituito nelle nostre Valli Alpine.

Oggi stesso ho espresso in una lettera ai Ministri dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria e Commercio la soddisfazione nostra e delle popolazioni montane della Provincia, formulando anche il voto che, nelle future regolamentazioni riguardanti i problemi dell'economia montana, siano deferite alle Camere di Commercio quelle funzioni che la loro natura di Enti economici polivalenti ed a struttura autarchica consentirà di svolgere speditamente e con profitto.

Per parte mia posso assicurarti che non verrà meno da parte di questa Camera di Commercio l'impegno e la sollecitudine che hanno accompagnato l'operosità intelligente e provvida del mio predecessore Senatore Giovanni Sartori e del Segretario Generale dott. Stefano Versino.

Coi più cordiali saluti,

IL PRESIDENTE DOTT. GIUSEPPE CHIESA

Dall'UNIONE PROVINCIE ITALIANE

ON. GIRAUDO UNCEM ROMA

PUBBLICAZIONE DECRETO DECENTRAMENTO MINISTERO AGRICOLTURA ET RICONOSCIMENTO GIURIDICO CONSIGLI DI VALLE ET COMUNITA' MONTANE REALIZZA ASPIRAZIONI POPOLAZIONI MONTANE EST PREMIO INFATICABILE ATTIVITA' UNCEM ET UNIONE PROVINCIE SOSTENITRICE PROGETTO LEGGE UNISCE ESPRESSIONI SUA SODDISFAZIONE ET COMPIACIMENTO.

CORDIALI SALUTI,

PRESIDENTE AVV. MAGGIO

Dalla MAGNIFICA COMUNITA' CADORINA

«QUESTA MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE ISTITUZIONE MILLENARIA CHE RAPPRESENTA NEL SUOLO DELLA PATRIA ITALIANA LA UNITA' SPIRITUALE MORALE ED ECONOMICA DELLO EROICO CADORE E PROMUOVE ET ACCOGLIE TUTTE LE INIZIATIVE ATTE AD ACCRESCERNE IL BENESSERE ED IL PRESTIGIO ESPRIME VIVISSIMA SODDISFAZIONE PER AUSPICATO RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE COMUNITA' MONTANE AVVENUTO CON DECRETO 987 E PORGE ALLO UNCEM STRENUO DIFENSORE DELLA MONTAGNA VIVISSIMA GRATITUDINE ET RICONOSCENZA»

Ing. VECELLIO - PRESIDENTE

Dal CONSIGLIO DELLE VALLI MONREGALESI

«SINDACI CONSIGLIO VALLI MONREGALESI LIETO CORONAMENTO AZIONE UNCEM RICONOSCIMENTO CONSIGLI VALLI RINGRAZIANO ET CONFERMANO LORO SOLIDARIETA' AZIONE INTRAPRESA FAVORE GENTE MONTAGNA».

PRESIDENTE VIVALDA

Dalla COMUNITA' DELLA LESSINIA

«RICONOSCIMENTO GIURIDICO COMUNITA' MONTANE CONFERMA PARTICOLARE ATTENZIONE GOVERNO PROBLEMI ZONE MONTANE STOP COMUNITA' LESSINIA RINNOVA SENSI GRATITUDINE ET SODDISFAZIONE CONCRETO INTERVENTO CODESTA UNIONE FAVORE NOSTRE POVERE POPOLAZIONI».

PRESIDENTE BENEDETTI

Dalla COMUNITA' MONTANA DEL BALDO VERONESE

«COMUNITA' BALDO VERONA APPRENDE CON GIOIA NOTIZIA RICONOSCIMENTO GIURIDICO COMUNITA' MONTANA ET ESPRIME RICONOSCENZA CODESTA UNIONE VALIDA DIFESA ET ASSISTENZA PROBLEMI MONTANI».

PRESIDENTE TONINI

Dal CONSIGLIO DELLA VALLE VERMENAGNA

«PLAUDENDO SUA INIZIATIVA ESPRIMO MIGLIORI CONGRATULAZIONI PER RICONOSCIMENTO CONSIGLI DI VALLE».

PRESIDENTE BOTTERO ANTONIO

Dal CONSIGLIO DELLA VALLE MONGIA

«CONSIGLIO VALLE MONGIA PLAUDE AZIONE RICONOSCIMENTO GIURIDICO CONSIGLI VALLE».

PRES. CONS. VALLE MONGIA SINDACO MOMBASIGLIO VIGLIONE CAV. GIUSEPPE

Dal CONSIGLIO DELLA VALLE PO-INFERNOTTO-BRONDA

«CONSIGLIO VALLE PO-INFERNOTTO-BRONDA CONGRATULA CONSEGUITO RICONOSCIMENTO CONSIGLI DI VALLE».

SINDACO PRESIDENTE PAGANINI

Dal CONSIGLIO DELLA VAL VARAITA

«ESPRIMO VIVA GRATITUDINE CONSIGLIO VALLE VARAITA PER CONSEGUITA POSSIBILITA' RICONOSCIMENTO GIURIDICO CONSIGLI VALLE PREVISTA DA ARTICOLO 13 DECRETO PRESIDENZIALE 10 GIUGNO 1955 NUMERO 987».

GIOVANNI BERNARDI PRESIDENTE

Dal CONSIGLIO DELLA VALLE MACRA

«CONSIGLIO VALLE MACRA RINGRAZIA UNCEM VALIDA AZIONE RICONOSCIMENTO GIURIDICO CONSIGLI VALLE».

SINDACO STROPPO PRESIDENTE CHIALVA

Dal CONSIGLIO DELLA VALLE TANARO

«CONSIGLIO VALLE TANARO PLAUDENDO OPERA LEGGE 987 RINGRAZIA FATTIVA COLLABORAZIONE CHIEDENDO SOLLECITA APPLICAZIONE BENEFICI E RICONOSCIMENTI».

PRESIDENTE CONSIGLIO VALLE GEN. PAOLINI

Dal CONSORZIO BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

«AVVENUTO RICONOSCIMENTO GIURIDICO COMUNITA' MONTANA EST MOTIVO PARTICOLARE SODDISFAZIONE PER CONSORZIO BONIFICA ALTA VAL D'AGRI CHE VEDE COSI' REALIZZATA ASPIRAZIONE UNANIMEMENTE FORMULATA DA TUTTI DIECI COMUNI VALLATA IN LORO PRIMO CONVEGNO ECONOMICO AGRICOLO DI VILLA D'AGRI DEL 25 GENNAIO SCORSO STOP SICURO INTERPRETARE PENSIERO VALLIGIANI CONSORZIATI INVIO FELICITAZIONI PIU' VIVE PER BRILLANTE RISULTATO RAGGIUNTO CHE EST NUOVA PROVA VITALITA' ET FATTIVITA' UNIONE NAZIONALE COMUNI ENTI MONTANI PRESIEDUTA CON TANTA PASSIONE ET TANTA COMPETENZA DA S. V. STOP DEVOTI OSSEQUI».

COMMISSARIO STRAORD. CONSORZIO BONIFICA ALTA VAL D'AGRI LINO ZECCHETTIN DI CASTELLEONE

Dall'AZIENDA AUTONOMA MONTAGNA DI CUNEO

«LIETI CORONAMENTO SUA AZIONE RICONOSCIMENTO GIURIDICO CONSIGLI DI VALLE LE VOGLIAMO FAR GIUNGERE DALLA SUA PROVINCIA DI CUNEO CULLA DI TALI OPERE I VOTI AUGURALI DEI SINDACI E ENTI MONTANI ET LA RICHIESTA DEI CONSIGLI DELL'ALTA LANGA E DELLE VALLI BELBO BORMIDA UZZONE PER RICONOSCIMENTO BENEFICI 991 ET PRESENTE DECRETO».

BIGNAMI AZIENDA MONTAGNA CAMERA COMMERCIO

Dal CONSIGLIO DI VALLE STURA

«LIETO COMUNICARLE TUTTA RICONOSCENZA ET PLAUSO SINDACI ET MEMBRI QUESTO CONSIGLIO DI VALLE PER AZIONE DA LEI SVOLTA PER RICONOSCIMENTO DEI CONSIGLI MONTANI PREVISTO DALL'ART. 13 DEL DECRETO PRESIDENZIALE 10 GIUGNO 1955 N. 987 STOP SARA' PREMURA QUESTO CONSIGLIO CHIEDERE EMANAZIONE DEL DECRETO AL PREFETTO STOP RINGRAZIANDO CON DISTINTI SALUTI».

PRESIDENTE ALLIETTA GIOVANNI

Dalla COMUNITA' CARNICA

SIAMO LIETI DELL'ANNUNCIO CHE COD. ON. UNIONE CI DA' CON NOTA DEL 31 U.S. E CI COMPIACIAMO PER IL FELICE RAGGIUNGIMENTO DELL'INIZIATIVA PROMOSSA DA COD. ON. UNIONE.

IL PRESIDENTE ON. PROF. M. GORTANI

Dal CONSIGLIO DELLA VAL GRANA

AT NOME SINDACI VALLE GRANA ESPRIMO COMPIACIMENTO RICONOSCIMENTO GIURIDICO CONSIGLI DI VALLE ARTICOLO 13 DECRETO 10 GIUGNO 1955 NUMERO 987 ET PORGO RINGRAZIAMENTI SUO AUTOREVOLE INTERESSAMENTO STOP.

SINDACO CARAGLIO DONADIO

Il pensiero dell'On. Giraudo

«Mondo complesso, quello della montagna, mondo rimasto fermo mentre la pianura si evolveva con rapidità sconcertante, mondo distaccato quindi non di anni ma di secoli per la sua fisionomia sociale ed economica, nel quale il proprietario ha spesso ben donde di invidiare il proletario, mondo la cui sopravvivenza è legata ormai alla possibilità di assicurare quelle condizioni elementari di vita civile che costituiscono oggi presupposto essenziale per la abitabilità della montagna. Abitabilità riferita alle condizioni di ambiente, abitabilità riferita ai pubblici servizi, abitabilità riferita al reddito economico. Da condizioni pessime di ambiente e dall'assenza o deficienza dei pubblici servizi deriva il disagio; dall'estrema scarsità del reddito la miseria. Quando questi due elementi si sommano fra loro ogni permanenza diventa irragionevole, assurda, inumana.

L'importante è di stabilire dove tale nefasta combinazione è ineluttabile e dove essa è frutto invece di incuria, di incapacità, di impotenza organizzativa, di disgregazione strutturale. Dico disgregazione strutturale e non penso soltanto alla polverizzazione delle proprietà, ma pur anche alla polverizzazione dei Comuni, racchiusi spesso in fittizie linee di demarcazione, che oppongono campanilismo a campanilismo, ignorano la geografia che li compone ad unità nella valle, nè sanno intendere l'ammonimento costante del fiume che la percorre, e che delle deboli voci di mille ruscelli ne fa una sola, ma potente, di mille deboli forze, una forza, ma quale!

Non intendo dire con questo che debbano essere aboliti i piccoli Comuni; intendo sottolineare che per quanto riguarda la straordinaria amministrazione, le opere di pubblica utilità di interesse generale, essi devono riunirsi in consorzi di vallate, di zona, essi devono ubbidire a un piano generale che, nello spirito delle leggi già attualmente in vigore e quasi in analogia ai piani regolatori delle grandi città, faccia della valle, della zona, del comprensorio, del bacino imbrifero, una realtà unitaria coordinata ed efficiente. Il decentramento autarchico avrà tanto maggior valore in montagna, quanto più esso si fonderà su unità di base fornite di capacità tecniche finanziarie ed organizzative atte ad assicurare in concreto una più valida possibilità di vera autonomia».

(*Dal discorso pronunciato in Campidoglio il* 23 *maggio* 1954 *in occasione del* 1° *Congresso Nazionale dell'Uncem*).

Democrazia in montagna

Attesa per la seduta del Consiglio della Valle.

L'assemblea per il comprensorio di bonifica della Valle Stura indetta dal Consiglio della Valle.

E' imminente una votazione.

«Io comprendo che allo Stato accentratore, quale è rimasto a tutt'oggi lo Stato italiano, tutto si chieda, avendo esso tutto a se avocato; ma è proprio questa centralizzazione cristallizzata che noi dobbiamo e vogliamo disincantare. Siamo infatti convinti che nel settore montano, come anche in altri settori, non spetti sempre allo Stato di fare, ma ben spesso di far fare, cioè di assicurare le condizioni perchè si possa fare, da parte di quegli Enti che, come i Comuni, i Consorzi fra Comuni, le Amministrazioni Provinciali, le Camere di Commercio hanno più viva la sensibilità ai bisogni specifici, nella loro portata sociale e nella loro graduatoria di urgenza, e più immediata la possibilità di intervenire assicurando quelle collaborazioni che sono ad un tempo naturale impulso per le realizzazioni e garanzia sicura di vigilanza e di economicità negli impegni».

(Dal discorso dell'on. Giraudo pronunciato in occasione del 1° Congresso dell'Uncem).

Sereni commenti durante una pausa dei lavori.

IL DECRETO PRESIDENZIALE DEL 10 GIUGNO 1955, N. 987

Decentramento di Servizi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Riportiamo integralmente il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 1955 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre corrente, N. 987, con il quale viene disposto il decentramento di taluni servizi del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Mentre il titolo II riguarda il decentramento autarchico dalle Amministrazioni Provinciali di attribuzioni in merito alla caccia ed alla pesca nelle acque interne ed il titolo III il decentramento alle Camere di Commercio in merito alla bachicoltura ed alla olivicoltura, il titolo I interessa in particolar modo le zone montane, in quanto riguarda il decentramento organico di attribuzioni dell'Amministrazioni dell'Agricoltura e delle Foreste e apporta modifiche alla Legge 25 Luglio 1952 N. 991 che della montagna si può considerare legge fondamentale.

Particolarmente interessante la disposizione contenuta nell'articolo 5, che istituisce i Comitati Regionali dell'Agricoltura e delle Foreste, indubbiamente destinati ad assumere notevole importanza per l'economia delle zone montane perchè ad essi è demandata la formulazione dei programmi di investimenti, di interventi e di assistenza tecnica. Quanto mai opportuno appare l'inserimento in questi Comitati Regionali delle Amministrazioni Provinciali e delle Camere di Commercio, e siamo tanto più lieti di sottolinearlo in quanto viene riconosciuta la validità del principio sempre sostenuto dall'UNCEM, e cioè la necessità che le Provincie e le Camere di Commercio siano sempre più interessate all'economia montana; principio che troviamo ribadito nelle disposizioni dei successivi articoli 6 e 7.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per la marina mercantile;

DECRETA:

TITOLO I

Decentramento organico di attribuzioni dell' Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste

ARTICOLO 1.

Il capo dell'Ispettorato agrario compartimentale ed il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste esercitano, oltre alle mansioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento, le attribuzioni amministrative del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro.

Essi possono delegare, con l'osservanza delle disposizioni che saranno impartite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, l'esercizio di proprie attribuzioni rispettivamente agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

ARTICOLO 2.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono all'assistenza tecnica delle aziende agricole, all'istruzione ed all'aggiornamento professionale degli agricoltori e dei contadini, alle indagini statistico-economiche della agricoltura, all'applicazione delle norme per il miglioramento dell'economia aziendale, ferme restando per i territori montani le norme della legge 25 luglio 1952, n. 991 nonchè ad ogni altro compito loro demandato dalle leggi e dai regolamenti.

Esercitano inoltre le attribuzioni che ad essi saranno delegate dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale.

ARTICOLO 3.

Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste provvedono, in via esecutiva, alle attribuzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804. Provvedono altresì ad ogni altro compito loro demandato dalle leggi e dai regolamenti.

Esercitano inoltre le attribuzioni che saranno ad essi delegate dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste.

ARTICOLO 4.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, può istituire sezioni distaccate dello Ispettorato provinciale della agricoltura e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste nei centri ai quali faccia capo, con omogeneità di aspetti, l'economia agricola o forestale di un determinato territorio, laddove le esigenze richiedano una circoscrizione territoriale più localizzata.

Con le stesse modalità il Ministro può istituire sezioni con competenza specializzata per determinate materie, e raggruppare o suddividere quelle esistenti.

ARTICOLO 5.

Un Comitato regionale de l'agricoltura e delle foreste provvede a formulare i programmi di investimenti, di intervento e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, della bonifica, della

economia montana e delle foreste.

Il Comitato è composto dei dirigenti dei seguenti uffici: Ispettorato agrario compartimentale, Ispettorato regionale delle foreste, Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed Ispettorati ripartimentali delle foreste delle Provincie comprese nella circoscrizione regionale. Ne fanno parte altresì, senza diritto di voto, i presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura comprese nella stessa circoscrizione o loro delegati.

Il Comitato è presieduto dal più elevato di grado o dal più anziano tra i funzionari che ne fanno parte.

ARTICOLO 6.

Il presidente del Comitato regionale è tenuto a chiedere tempestivamente il parere del Consiglio provinciale e della Camera di commercio, industria ed agricoltura interessate, sui programmi provinciali concernenti le materie di cui al primo comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO 7.

Di tutte le Commissioni e di tutti i Comitati consultivi, a carattere provinciale, previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, bonifica, economia montana e foreste, fanno parte, senza diritto di voto, due agronomi, designati all'inizio di ogni anno, fuori del proprio seno, rispettivamente dal Consiglio provinciale e dalla Giunta camerale delle camere di commercio, industria e agricoltura.

ARTICOLO 8.

L'art. 6 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Lo Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonchè alla compilazione del piano stesso per i comprensori di bonifica della circoscrizione regionale.

Per i comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

ARTICOLO 9.

L'art. 16 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Lo Ispettorato agrario compartimentale accerta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

ARTICOLO 10.

L'art. 19 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12 ».

ARTICOLO 11.

All'art. 43 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a L. 30 milioni, provvede l'ispettore agrario compartimentale ».

Il testo del Decreto Presidenziale del 10-6-55 N. 987

ARTICOLO 12.

ALL' ART. 1° DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952 n. 991, SONO AGGIUNTI I SEGUENTI COMMI:

LA COMMISSIONE CENSUARIA PROVINCIALE PUO' INOLTRARE PROPOSTA ALLA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE PER LA INCLUSIONE NEI TERRITORI MONTANI DI COMUNI AVENTI REQUISITI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI.

SPETTA INOLTRE ALLA COMMISSIONE CENSUARIA PROVINCIALE SUDDIVIDERE L'INTERO TERRITORIO MONTANO DELLA PROVINCIA IN ZONE COSTITUENTI CIASCUNA UN TERRITORIO GEOGRAFICAMENTE UNITARIO ED OMOGENEO SOTTO L'ASPETTO IDROGEOLOGICO, ECONOMICO E SOCIALE.

TALE COMPETENZA E' DEMANDATA ALLA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE NEI CASI IN CUI, A GIUDIZIO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE PROVINCIALI INTERESSATE, LA COSTITUENDA ZONA DEBBA COMPRENDERE TERRITORI MONTANI CONTIGUI APPARTENENTI A DUE O PIU' PROVINCIE.

ARTICOLO 13.

ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO TECNICO ED ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI E DI PROMUOVERE IN PARTICOLARE LA COSTITUZIONE DEI CONSORZI DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 16 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991 NONCHE' PER ADEMPIERE E COORDINARE LE FUNZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 5 E 17 DELLA STESSA LEGGE, DAL COMMA 15° DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 959 E DAGLI ARTT. 139 E 155 DEL R.D.L. 30 DICEMBRE 1923, N. 3267, I COMUNI COMPRESI IN TUTTO O IN PARTE NEL PERIMETRO DI UNA ZONA MONTANA DI CUI ALL' ART. 12 POSSONO COSTITUIRSI IN CONSORZIO A CARATTERE PERMANENTE, DENOMINATO « CONSIGLIO DI VALLE » O « COMUNITA' MONTANA ».

LA COSTITUZIONE DEL « CONSIGLIO DI VALLE » O DELLA « COMUNITA' MONTANA » E' OBBLIGATORIA QUANDO NE FACCIANO RICHIESTA AL PREFETTO NON MENO DI TRE QUINTI DEI COMUNI INTERESSATI, PURCHE' RAPPRESENTINO ALMENO LA META' DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLA ZONA.

LA COSTITUZIONE E' DISPOSTA CON DECRETO DEL PREFETTO, SE I COMUNI APPARTENGONO ALLA STESSA CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE; DEL MINISTRO PER L' INTERNO SE ESSI APPARTENGONO A CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DIVERSE.

ARTICOLO 14.

Il terzo comma dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dai seguenti:

« In difetto gli Ispettorati regionali delle foreste procedono direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonchè alla compilazione del piano stesso.

Per i comprensori interessanti il territorio di due o più regioni provvede il Ministro per l' agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici ».

ARTICOLO 15.

L'ultimo comma dell'articolo della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dai seguenti:

« La scelta tra più aspiranti è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei comprensori interessanti i territori di due o più regioni, e dall'Ispettorato regionale delle foreste nei comprensori ricadenti per intero nel territorio di una regione, con riguardo all'organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e al suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

Se la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, la scelta è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o dall'Ispettorato regionale delle foreste, d'intesa, rispettivamente, col Ministero dei lavori pubblici o col Provveditorato alle opere pubbliche ».

ARTICOLO 16.

L'art. 26 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dal seguente:

« Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i comprensori interessanti il territorio di due o più regioni, o il Capo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, per i comprensori ricadenti nel territorio di una sola Regione, nell'atto in cui procedono alla concessione o con provvedimenti successivi determinano anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente, in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisano il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabiliscono la misura della indennità di occupazione ».

ARTICOLO 17.

Le attribuzioni di riscontro e di controllo sui provvedimenti di competenza — propria o delegata — degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati regionali delle foreste, e sui provvedimenti di competenza — propria o delegata — degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, riguardanti l'assunzione degli impegni, le autorizzazioni di spese e i pagamenti sono deferite rispettivamente agli Uffici speciali di ragioneria e a quelli distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le rispettive competenze e nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, fino a quando agli uffici decentrati di controllo non sarà data una definitiva sistemazione nel quadro del decentramento burocratico.

TITOLO II

DECENTRAMENTO AUTARCHICO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

CAPO I

CACCIA

ARTICOLO 18.

Le Amministrazioni provinciali assumono, in materia di caccia, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

Restano invariate le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite a norma del presente capo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere dei Comitati provinciali della caccia, laddove è prescritto, dovrà chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.

ARTICOLO 19.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, può aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, anche limitatamente a determinate zone o località. La ordinanza del presidente è comunicata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina le esclusioni dall'elenco della selvaggina protetta ».

ARTICOLO 20.

Il presidente della Giunta provinciale può deliberare, sentito l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, inclusioni o esclusioni dagli elenchi degli animali considerati nocivi, ai sensi del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939 numero 1016.

ARTICOLO 21.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1951, n. 433, sono sostituiti dai seguenti:

« I presidenti delle Giunte provinciali possono consentire, eccetto che nelle zone delle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodola, fringuello, falco, corvo, cornacchia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo; nonchè l'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a cm. 3 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia, fino alla stessa data.

I presidenti delle Giunte provinciali possono consentire, inoltre, alcune forme di caccia e di uccellagione, anche anteriormente alla penultima domenica di agosto e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori o determinate località ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie, ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica.

In tal caso i presidenti delle Giunte provinciali determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui tali autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture e alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta ».

ARTICOLO 22.

L'art. 13 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« I presidenti delle Giunte provinciali propongono entro il 15 luglio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il calendario venatorio delle rispettive Provincie.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, opportunatamente coordinate le proposte delle Provincie, forma il calendario venatorio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ARTICOLO 23.

Il penultimo comma dell'art. 14 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge, sentito il Comitato provinciale della caccia, regola la caccia alla volpe a cavallo con cani di seguito ».

ARTICOLO 24.

L'art. 24 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura, la cattura dei passeri nella zone coltivate a riso o a grano, e degli storni, nelle zone dove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, a persone nominativamente indicate, su proposta del Comitato provinciale della caccia di intesa coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i raccolti. La autorizzazione si estende alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati dai passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura può avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.

L'ordinanza del presidente della Giunta provinciale determina le modalità con le quali può esercitarsi l'aucupio, nonchè il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati; essa viene trasmessa al Comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.

Nella penisola salentina (provincie di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente dagli oliveti e per le condizioni economiche locali, i presidenti delle Giunte provinciali, su proposta dell'ispettore provinciale della agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche con mezzi normalmente vietati. A tale cattura si deve attendere esclusivamente nei boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente denunciati al detto Comitato.

I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia al Comitato provinciale della caccia, che ne consente l'uso temporaneo, sotto il proprio controllo.

Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera *h* ».

ARTICOLO 25.

Il secondo e sesto comma dell'art. 25 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, la caccia agli animali nocivi, in periodo di divieto di caccia, a persone nominativamente designate dal predetto Comitato ».

« Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, può limitare od anche sospendere in una o più località, ed in periodi di tempi determinati, la caccia o la cattura di una o più specie di animali nocivi, nonchè la presa dei piccoli o la distruzione dei nidi ».

ARTICOLO 26.

L'art. 27 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente.

« Il presidente della Giunta provinciale può accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia permessi di catturare ed uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio.

Il presidente della Giunta provinciale può parimenti autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione, in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.

Il presidente della Giunta provinciale, su richiesta del Comitato provinciale della caccia, può autorizzare sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo, e può autorizzare la cattura di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove su terreno ».

ARTICOLO 27.

Il secondo comma dell'articolo 34 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale, in casi di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, può consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto posto al primo comma ».

ARTICOLO 28.

Il secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale può altresì consentire, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma ».

ARTICOLO 29.

L'ultimo comma dell'articolo 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente.

« Il presidente della Giunta provinciale può permettere, in qualunque tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonchè la cattura e l'uccisione, per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture. Può altresì autorizzare la vendita ».

ARTICOLO 30.

Il primo comma dell'articolo 48 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizione della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del prefetto, su proposta del presidente della Giunta provinciale, può essere vietato, a chi stabilmente o temporaneamente abiti nell' interno di una bandita o di una riserva, anche la semplice detenzione di armi o di cani o di arnesi atti alla caccia o all'uccellagione ».

ARTICOLO 31.

Il terzo comma dell'articolo 49 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizione della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, provvede con proprio decreto, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio ».

ARTICOLO 32.

Il primo comma dell'articolo 52 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della Provincia, salvo il caso previsto dall'art. 53, per il quale provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

ARTICOLO 33.

L'art. 54 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari trecento nè superiore agli ettari tremila ed hanno la durata di tre anni, salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.

Le zone predette sono gestite dalle Amministrazioni provinciali secondo le direttive di carattere generale da stabilirsi con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, a' sensi dell' articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

Qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennità ai proprietari danneggiati. La misura della indennità è determinata dalla Giunta provinciale, su parere del capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura ».

ARTICOLO 34.

L'ultimo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Prima della scadenza dell'apertura della zona, la Amministrazione provinciale può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura ».

ARTICOLO 35.

Il quinto comma dell'articolo 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della presente legge, ove non sia stato comunicato al presidente della Giunta provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

Per le riserve che interessano i territori di due o più Provincie la comunicazione è fatta al Ministro per la agricoltura e per le foreste, che provvede alla ratifica, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio ».

ARTICOLO 36.

Il nono comma dell'art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, è sostituito dai seguenti:

« Il sesto del ricavato complessivo delle tasse ettariali sopra specificate verrà destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio, sia per le riserve aperte sia per le riserve chiuse, non può superare il quintuplo della tassa corrispondente all'ettaraggio della riserva.

Il Ministro per l'agricol-

Il testo del Decreto Presidenziale del 10-6-55 N. 987

tura e per le foreste determina, con proprio decreto, la ripartizione tra le varie Amministrazioni provinciali della quota parte delle tasse ettariali destinata alla erogazione di premi ai concessionari di riserva.

L'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve ».

ARTICOLO 37.

L'art. 82 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Con provvedimenti del presidente della Giunta provinciale è costituito in ciascuna Provincia il Comitato provinciale della caccia, organo della Provincia, con ordinamento autonomo. Esso si compone:

a) di un consigliere provinciale, in qualità di presidente;

b) del presidente della sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della Provincia, in qualità di vicepresidente;

c) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

d) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

e) di un insegnante di scienze naturali (zoologo);

f) di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno, possibilmente, concessionario di riserva;

g) di un rappresentante dell'Associazione agricoltori;

h) di un rappresentante dei coltivatori diretti.

I membri soci della Federazione della caccia sono nominati e revocati su proposta della Federazione stessa.

Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Ai membri del Comitato non è dovuta alcuna indennità o medaglia di presenza. Il comitato elegge nel proprio seno il segretario.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La revisione dei conti è affidata a un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giuria provinciale.

Il servizio di cassa è affidato alla tesoreria dell'Amministrazione provinciale.

Il Comitato provinciale della caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale ».

ARTICOLO 38.

L'art. 83 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:

a) vigilare sulla applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Giunta provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;

b) dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propoganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;

c) segnalare al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;

d) segnalare al presidente della Giunta provinciale l'opportunità di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonchè ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio;

e) provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;

f) provvedere alla gestione dei fondi ».

ARTICOLO 39.

Nessuna interruzione si verifica nei rapporti del Comitato della caccia per effetto del trasfemimento alla Provincia. Gli atti e i rapporti in corso continuano ad essere retti dall'ordinamento autonomo del Comitato.

Al compiersi di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti dei Comitati provinciali della caccia si intenderanno scaduti di carica e i presidenti delle Giunte provinciali provvederanno alla nomina, in conformità al disposto dell'art. 37 del presente decreto.

ARTICOLO 40.

L'art. 84 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è abrogato.

ARTICOLO 41.

Nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 93 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il Ministro per la agricoltura e per le foreste concede contributi alle Amministrazioni provinciali per l'assolvimento delle attribuzioni a queste trasferite a norma del presente decreto.

CAPO II

PESCA nelle acque interne

ARTICOLO 42.

Le amministrazioni provinciali assumono, in materia di pesca, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con un decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

Restano invariate le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modifcazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite, a norma del presente capo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere delle Commissioni locali di pesca, laddove è prescritto, dovrà chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.

ARTICOLO 43.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca ».

« Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa di inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico ».

ARTICOLO 44.

Le attribuzioni demandate al prefetto dall'art. 5 del regolamento per la pesca fluviale e lacunare approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale.

Il penultimo comma dell'articolo suddetto è abrogato.

Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Restano ferme le norme concernenti la tutela della igiene e della sanità pubblica.

ARTICOLO 45.

Le attribuzioni demandate ai prefetti dall'art. 5 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, sono trasferite ai presidenti delle Giunte provinciali.

I commi terzo, settimo ed ottavo dell'art. 7 del regolamento per la pesca fiuviale e lacunare approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono sostituiti dai seguenti:

« Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i « navigli », tanto pubblici quanto privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile al presidente della Giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosiddetta « asciutta », completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto deve essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi ».

« Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, ha facoltà di vietare, con propria ordinanza, la pesca in determinate località in bacini o corsi d'acqua, le quali servono alla frega dei pesci ».

« Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, potrà indicare con sua determinazione le località di frega dei pesci, anche allo scopo che esse siano tenute presenti, per la eventuale protezione, nell'istruttoria di domande per autorizzazioni di estrarre o rimunovere la ghiaia o norma delle vigenti disposizioni sulla polizia idraulica ».

ARTICOLO 46.

Il secondo comma dello art. 8 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ridurre la distanza stabilita nel comma precedente, in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi ».

ARTICOLO 47.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 10 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n: 1486, sono sostituiti dai seguenti:

« La pesca con la canna e con la lenza a mano è permessa in ogni tempo nei laghi, salva al presidente della Giunta provinciale la facoltà di stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità ».

« Nei corsi d'acque (compresi i bracci morti o le « lanche » durante i periodi di divieto previsti dall'articolo 13, i pesci che sono oggetto della proibizione di pesca non possono essere presi nemmeno con la canna, salva al presidente della Giunta provinciale la facoltà di limitare per tempo e per luogo l'inibizione, per particolari condizioni locali, sentita la Commissione locale di pesca ».

ARTICOLO 48.

L'art. 14 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituita dal seguente:

« I divieti stabiliti nella ultima parte dell'art. 13 non si applicano nel caso di pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale da parte degli stabilimenti governativi di piscicoltura o di stabilimenti privati che siano, a loro richiesta, indicati in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, a condizione che si assoggettino ad indagini ed ispezioni dell'Amministrazione Provinciale ed osservino le cautele da questa prescritte.

Per il commercio dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate con le pubbliche, sono ammesse, nei periodi di divieto previsti dall'ultima parte dell'articolo 13, a dare la prova contraria indicata dall'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n. 604 coloro che siano inseriti, a loro richiesta, in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, e si assoggettino a indagini ed ispezioni della stessa ed osservino le cautele da essa prescritte ».

ARTICOLO 49.

Le attribuzioni previste nell'art. 15 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale.

ARTICOLO 50.

L'art. 19 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituito dal seguente:

« E' vietato introdurre una nuova specie o varietà di pesci e di altri animali acquatici in un bacino o corso di acqua senza averne ottenuto il permesso.

Il presidente della Giunta provinciale potrà concedere tali permessi, sentita la Commissione locale di pesca.

Sono vietati la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi dei pesci ed altri animali acquatici di specie o varietà di nuova introduzione in un bacino o corso d'acqua, per il tempo e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali ed il Comitato permanente per la pesca ».

ARTICOLO 51.

L'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi d'acqua e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica. Ai concessionari potrà essere consentita la esclusività della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.

In caso di inadempienze alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dello approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione.

I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.

Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale ».

ARTICOLO 52.

Sono attribuite all'Amministrazione provinciale le funzioni che le vigenti disposizioni conferiscono al Ministro per l'agricoltura e per le foreste e ai prefetti in materia di :

a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta registri;

b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;

c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;

d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

e) istruzione professionale dei pescatori;

f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;

g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica.

La tenuta dei registri di pesca e le autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica sono di competenza del presidente della Giunta provinciale.

ARTICOLO 53.

Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con suo decreto ad assegnare alle Amministrazioni provinciali, i fondi stanziati in bilancio per l'incremento e la disciplina della pesca.

Le amministrazioni provinciali provvedono allo adempimento delle funzioni di cui all'art. precedente, nei limiti dei fondi loro assegnati e secondo le direttive previste dal primo comma dell'art. 42 del presente decreto.

ARTICOLO 54.

L'art. 53 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge undici aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

« Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca.

Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, è contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di più Provincie o le cui finalità e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio.

I consorzi per la tutela della pesca hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio ».

ARTICOLO 55.

L'art. 54 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

« I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca.

La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo ».

ARTICOLO 56.

L'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

« I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio è coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità cui spetta la nomina del presidente.

I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza ».

ARTICOLO 57.

Per la revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, questa nomina un revisore.

La revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è affidata ad un revisore nominato con decreto del Ministro predetto.

I revisori, nominati come sopra, presentano periodicamente le loro relazioni rispettivamente alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ARTICOLO 58.

Della Consulta di cui all'art. 56 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, fa parte anche un membro designato da ciascuna delle Amministrazioni provinciali interessate.

ARTICOLO 59.

Il primo comma dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale, per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri può disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e può stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto ».

ARTICOLO 60.

Il secondo e terzo comdell'art. 60 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale.

« Il Ministero dell'Agricolra e delle foreste può concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.

I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo.

I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorità che a norma dei commi precedenti, può

Il Decreto Presidenziale

disporre la concessione di contributi.

ARTICOLO 61.

L'art. 61 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1138, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

« Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o al Ministro per la agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facoltà di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio ».

CAPO III

Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari

ARTICOLO 62.

Fermi restando i poteri di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli articoli 40 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 87 del relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari, gli stessi poteri di vigilanza sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali potranno avvalersi della collaborazione di altri enti ed istituti interessati.

Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Per l'espletamento dei servizi e dei compiti di cui al comma precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ogni esercizio finanziario, provvederà ad assegnare contributi alle Amministrazioni provinciali sui fondi ad esso stanziati.

TITOLO III

Decentramento autarchico alle Camere di commercio, industria ed agricoltura

CAPO I

BACHICOLTURA

ARTICOLO 63.

L'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 1512, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende preparare per la vendita seme bachi da seta deve ottenere speciale autorizzazione dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio. Uguale autorizzazione è necessaria per preparare il seme che si scambia o si dà gratuitamente.

Nell'art. 1 del regolamento alla legge citata nel primo comma, approvato con regio decreto 8 agosto 1930, n. 1799, alle parole « Ministero dell'agricoltura e delle foreste » sono sostituite le parole « Camera di commercio, industria ed agricoltura, competente per territorio ».

ARTICOLO 64.

Il potere di autorizzazione attribuito al prefetto dall'art. 4 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, nonchè dall'art. 6 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, portante modifiche ed integrazioni al detto decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, è demandato alle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Conseguentemente negli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, al prefetto devono intendersi sostituite le Camere di commercio, industria ed agricoltura.

ARTICOLO 65.

Nelle materie contemplate negli articoli 63 e 64 del presente decreto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può con un suo decreto emanare, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Camere di commercio, industria ed agricoltura, a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

ARTICOLO 66.

Il primo comma dell'art. 16 del decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, convertito nella legge 28 giugno 1923, numero 1512, è modificato come segue:

« I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste ed alla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio, entro un mese dalla pronuncia ».

ARTICOLO 67.

L'art. 7 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, portante modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1148, è sostituito dal seguente:

« Le camere di commercio, industria ed agricoltura terranno gli elenchi aggiornati degli stabilimenti od impianti autorizzati nella Provincia e ne invieranno copia all'Ente nazionale serico che curerà la tenuta dell'elenco aggiornato degli impianti autorizzati, per tutto il territorio della Repubblica ».

ATICOLO 68.

L'art. 1 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue:

« Nelle Provincie in cui si pratica l'allevamento del baco da seta, le Camere di commercio, industria ed agricoltura, con deliberazione della Giunta camerale, potranno vietare, sentito il parere o su proposta dell'ispettore provinciale della agricoltura, l' abbattimento dei gelsi, il loro capitozzamento e la potatura invernale di piante di gelso i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di età, consentendo solo la « rimondatura » e la « spuntatura » a sfogliatura eseguita. Possono vietare, altresì, che la foglia di gelso sia utilizzata per scopi diversi dall'allevamento del baco da seta durante i periodi primaverili ed estivo-autunnali, in cui detto allevamento può essere eseguito ».

ARTICOLO 69.

L'art. 2 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue:

« Il divieto di abbattimento che sia stato disposto giusto il precedente art. 1 non riguarda le piante morte, vecchie, deperite o comunque improduttive nonchè quelle che, per la loro ubicazione sul fondo, ostacolino lavori culturali. Perchè, tuttavia, tali piante possano essere abbattute, il proprietario o possessore deve chiedere il preventivo permesso alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, che provvederanno, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura ».

ARTICOLO 70.

L'art. 4 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue:

« Nei provvedimenti di divieto previsti dal precedente art. 1, le Camere di commercio, industria e agricoltura possono imporre l'obbligo, a chiunque possieda foglie di gelso e non possa o non voglia utilizzarle per propri allevamenti, di porle a disposizione di terzi allevatori o di cederle a quel prezzo che, annualmente, in ogni Provincia, sarà fissato dalle stesse Camere di commercio, industria e agricoltura ».

CAPO II

OLIVICOLTURA

ARTICOLO 71.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è modificato come segue:

« L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza, dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

ARTICOLO 72.

L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è modificato come segue:

« La Camera di commercio, industria e agricoltura, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altretanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto ».

TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 73.

Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

ARTICOLO 74.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956.

Il presente decreto, munito del rigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1955.

GRONCHI

SCELBA - MEDICI - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA - ROMITA - VILLABRUNA - TAMBRONI.

Visto, *il Guardasigilli* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1955.

Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 93 - CARLOMAGNO.

Indetto dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Latina

UN CONVEGNO SUI PROBLEMI MONTANI

I problemi connessi al riordinamento ed al rafforzamento dell'economia montana, che tanta parte ha nell'avvenire economico della Nazione, sono ancora una volta all'ordine del giorno.

La Camera di Latina, di accordo con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, si è fatta promotrice di un Convegno a carattere nazionale nel quale verranno dibattuti i problemi che interessano la montagna ed assillano le popolazioni montane specie e soprattutto in rapporto alla pratica applicazione delle leggi e disposizioni emanate dal Governo a beneficio di tale importante settore.

Il convegno si svolgerà nei giorni 19-20 novembre e ad esso hanno assicurato il loro intervento Ministri, parlamentari, tecnici e studiosi.

Degno di particolare segnalazione è il concorso bandito per la circostanza dalla Camera di Commercio, dotato di premi per lire 600 mila, per la presentazione di progetti di sistemazione montana (fabbricati per abitazioni, per magazzini, per stalle, opere per approvvigionamento idrico, progetti per il miglioramento di pascoli, opere varie). I progetti più meritevoli potranno essere utilmente additati e posti a disposizione di Comuni e privati per il miglioramento economico delle singole zone.

Concorso per progetti di miglioramento montana

Al fine di contribuire al potenziamento della economia montana e quindi al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali, la Camera di Commercio di Latina, d'intesa con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, intende promuovere ed incrementare lo studio dei problemi riguardanti tale importante settore del territorio provinciale.

In relazione a ciò, essa bandisce un concorso a premi per la redazione e la presentazione di progetti di sistemazione montana.

Il concorso è riservato ai professionisti e tecnici regolarmente iscritti nei rispettivi Albi, quando esistenti, ed è dotato di premi per lire 600.000 Esso è distinto nelle seguenti 4 categorie per ciascuna delle quali è stabilito un primo premio di lire 100.000 ed un secondo premio di lire 50.000:

A) *Progetti per piccole aziende* - categ. I. fabbricati per abitazioni. per magazzini, per stalle, ecc.; categ. II. opere per approvvigionamento idrico.

B) *Progetti per opere di interesse collettivo* - cat. III: progetti per miglioramenti a pascoli montani; cat. IV: opere varie.

I progetti dovranno essere costituiti da: relazione illustrativa, eventuale cartografia, disegni delle opere (compresi quelli in prospettiva), computo metrico e preventivo sommario della spesa e dovranno pervenire alla Camera di Commercio non oltre il 10 dicembre 1955.

La Commissione giudicatrice potrà non assegnare uno o più premi qualora ritenga che i progetti presentati non ne siano meritevoli.

I giudizi e le decisioni della Commissione sono insindacabili.

Vita Forestale all' Estero

Riunita la Commissione Forestale del Vicino Oriente

Sotto gli auspici della F.A.O. si è riunita a Teheran (Iran) dal 24 al 29 Settembre la Commissione Forestale del Vicino Oriente. Vi hanno partecipato i rappresentanti dell' Etiopia, Francia, Irak, Iran, Italia, Giordania, Libano, Libia, Regno Unito, Siria, Pakistan, Sudan, Turchia; della Organizzazione internazionale del Pioppo, Federazione mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite, degli Stati di lingua araba, dell'Unione internazionale degli Istituti di Ricerche forestali.

Erano pure presenti esperti dell'Amministrazione della Cooperazione internazionale e, per la F.A.O., il Direttore della Divisione Foreste, M. Leloup, il Dr. Fugalli ed altri.

Si sono discussi e trattati importanti problemi sulla:

- *politica forestale;*
- *organizzazione regionale delle ricerche forestali;*
- *insegnamento forestale;*
- *pastorizia e pascolo nei boschi;*
- *eucalipti;*
- *utilizzazione dei prodotti legnosi.*

Alle giornate di riunione ha fatto seguito un interessantissimo viaggio di studio nelle zone nordiche dell'Iran.

I convenuti hanno potuto così visitare il centro di ricerche tecnologiche di Karady, la stazione di ricerche per il pioppo, le zone boscate messe in « protezione » per la « restaurazione » delle foreste gravemente danneggiate da abusi di taglio e di pascolo, le formazioni naturali di populus euphratica e p.hybrida, e di « cupressus sempervirens », piantagioni di aucalipti, il centro di ricerche ecologiche di Nauchar, il cantiere di carbonizzazione mediante forni, e la segheria a Tamichan.

Di particolare interesse è stata la visita e le conseguenti osservazioni, nella foresta di Gazou che, in parte, può ancora considerarsi allo stato vergine ed ove si stanno iniziando utilizzazioni.

In questa specifica formazione « caspica » (dal limitrofo Mar Caspio), sono stati notati con particolare attenzione magnifici soggetti di quercus castaneifolia, fagus sylvatica, Parrotia persica, aceri, noci (come è noto l'Italia importa dall'Iran legname di noce).

Le riunioni sono state presiedute dal Direttore generale del Ministero dell'Agricoltura dell' Iran Mr. Zahir; ed avunque sia in Teheran, che nel viaggio di studio, le autorità ed i tecnici del Servizio Forestale Iraniano si sono prodigati, in una perfetta organizzazione, nelle più cortesi e squisite attenzioni ed accoglienze per i colleghi delle nazioni partecipanti alla Commissione.

La Delegazione Italiana, che è stata intrattenuta anche dall' Ambasciatore Italiano per l'Iran, era composta dall'Ispettore Superiore Dr. Mariani, della Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste, dal Dr. Del Giudice del Ministero Affari Esteri e dal Dr. Allegri che rappresentava le stazioni di ricerche forestali.

G. M.

Direttore
GIOVANNI GIRAUDO

Redattore Capo Responsabile
ARRIGO PECCHIOLI

Stabilimento Tip. Italstampa
Via del Nazareno 1-a, tel. 684766